



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 26/11/2015

SENTENZA 17 novembre 2015, n. 1501

Ricorso elettorale n. R.G. 1086/2015 proposto da Davide Bellomo c/Regione Puglia e nei confronti di Luigi Manca e Luigi Morgante.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2015, proposto da: Davide Bellomo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Onida, Barbara Randazzo e Piergiuseppe Otranto, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Bari, Via Principe Amedeo, 164;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di

Luigi Manca e Luigi Morgante, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro e Antonio Quinto, con domicilio eletto presso l'avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, Via Principe Amedeo, 105;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso il primo in Bari, Via Andrea Da Bari, 35;

per l'annullamento

dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale in data 2 luglio 2015 e della delibera del Consiglio regionale di convalida degli eletti in data 22 luglio 2015 nella parte in cui sono stati proclamati eletti, per il gruppo di liste "Movimento Schittulli" (MPS), collegato al candidato presidente n. 6 e avente contrassegno "Schittulli - Area Popolare", il candidato Luigi Manca nella circoscrizione di Lecce e il candidato Luigi Morgante, nella circoscrizione di Taranto (due circoscrizioni non assegnatarie di alcun altro seggio per le liste MPS);

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; e per la correzione dei risultati elettorali, dichiarando l'avvenuta elezione del candidato Davide Bellomo nella circoscrizione di Bari, la quale si collocava al primo posto nella graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Luigi Manca, di Luigi Morgante nonché di Ruggiero Mennea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv.ti Piergiuseppe Otranto e Barbara Randazzo, per il ricorrente, avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Sergio De Giorgi, quest'ultimo su delega dell'avv. Ada Matteo, per la Regione, avv. Antonio Quinto e avv. Nino Matassa, per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese, all'esito delle quali l'odierno ricorrente, avv. Da-vide Bellomo, candidato per la lista "Movimento Politico Schittulli" nella circoscrizione di Bari, non è stato proclamato consigliere regionale risultando il primo dei non eletti con 7604 voti di preferenza, mentre per lo stesso gruppo di liste, sono stati proclamati eletti i candidati Luigi Manca e Luigi Morgante, odierni controinteressati, rispettivamente nella circoscrizione di Lecce e in quella di Taranto.

Col presente ricorso, l'avv. Bellomo impugna tale risultato elettorale deducendone l'erroneità sulla scorta dell'asserita illegittimità costituzionale dell'art.15, comma 6, n. 5, lett. a), della legge n. 108/68, così come modificata dalla l.r. n. 7/2015, nella parte in cui, nel disciplinare il riparto dei 27 seggi (ulteriori rispetto ai 23 già assegnati su base proporzionale), ha disposto l'utilizzo della graduatoria decrescente dei voti residuati "iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio". Secondo le argomentazioni del ricorrente, il predetto inciso, privilegiando le circoscrizioni in cui non sia stato ancora attribuito alcun seggio, finisce col realizzare il risultato paradossale di riconoscere una rappresentanza anche alle circoscrizioni in cui la lista abbia ottenuto un risultato in termini assoluti più

modesto a discapito di quelle - come Bari - che hanno conseguito la percentuale più alta dei voti riportati dalla lista. I voti ottenuti dalla lista MPS nella circoscrizione barese, pur rappresentando oltre il 42 per cento del totale dei voti conseguiti dal relativo gruppo, sono valsi ad ottenere un unico seggio, come avvenuto anche per Lecce e Taranto, pur avendo la lista il conseguito solo il 12 e il 10 per cento.

Invece, in rapporto alla popolazione e al totale dei voti espressi, la circoscrizione di Bari, secondo la tesi ricorrente, avrebbe dovuto avere 3 seggi, in sede di riparto degli ulteriori 27, per un totale di 15 seggi, anziché 12.

Ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma, con riferimento agli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 48 (eguaglianza del voto), e 51 (eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive) della Cost., chiedendo l'annullamento parziale del verbale elettorale e la correzione del risultato in suo favore, previa rimessione degli atti al Giudice delle Leggi.

Per resistere al gravame, si sono costituiti la Regione Puglia, il dott. Manca, il sig. Morgante, nonché il dott. Mennea con atto di intervento ad opponendum, eccependo l'inammissibilità del ricorso atteso che anche qualora la questione venisse rimessa alla Corte costituzionale e questa la dovesse accogliere, il risultato non sarebbe comunque la proclamazione del ricorrente, bensì l'annullamento del procedimento elettorale, inoltre, la stessa questione non potrebbe neppure sottoporsi alla Corte perché non decisiva e non fondata alla luce dei pronunciamenti della giurisprudenza anche costituzionale.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2015, dopo aver ascoltato le parti, la causa è stata introitata in decisione e nella medesima data è stato letto il dispositivo ai sensi dell'art. 130, comma 7, c.p.a.

Il ricorso è infondato, sicché può prescindersi dall'esame delle eccezioni di inammissibilità.

Come noto, il procedimento elettorale pugliese è disciplinato dalla l.r. n. 2/2005 - come poi modificata dalla l.r. n. 7/2015 - che ha sostanzialmente recepito l'impostazione della legge elettorale statale n. 108/1968, prevedendo una correzione in senso maggioritario, preordinata a garantire la governabilità dell'Ente.

L'art. 1 della legge n. 108/68, nel testo modificato in sede regionale, così descrive le caratteristiche del sistema: "L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza".

La disciplina di dettaglio è poi esplicitata all'art. 15 della stessa legge, nel testo modificato dall'art. 10, l.r. 2/2005.

Questa Sezione ha già rilevato come tale norma delinei un procedimento trifasico, caratterizzato da una sequenza di operazioni, ciascuna delle quali risulta logicamente, funzionalmente e strettamente consequenziale all'altra (v. Sent. n. 1355/2015):

- a) operazioni preordinate alla proclamazione del Presidente;
- b) operazioni preordinate all'assegnazione dei primi 23 seggi con sistema proporzionale; dapprima su base circoscrizionale e, successivamente, nel collegio unico regionale;
- c) operazioni preordinate all'attribuzione degli ulteriori 27 seggi, con previsione di meccanismo premiante per il gruppo o coalizione di gruppi che hanno espresso il Presidente.

In particolare, l'assegnazione dei 27 seggi, fase controversa nella specie, si effettua solo una volta avvenuta la ripartizione dei primi 23 in sede proporzionale su base circoscrizionale e ripartiti gli eventuali seggi rimasti sulla base dei voti residui fatti confluire nel collegio unico regionale.

Le operazioni in sede di CUR e quelle successive di assegnazione dei 27 seggi avvengono utilizzando una graduatoria determinata dall'ordine decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale (così come disciplinato dall'art. 15, comma 5, lett. a), richiamata anche dal successivo comma 7), graduatoria che, preme sottolineare, è sempre la stessa: un'unica graduatoria, redatta una sola volta e utilizzata nelle diverse fasi, in passaggi progressivi del medesimo procedimento, cosicché appare logico, e niente affatto irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost., che nella fase successiva e strettamente connessa del riparto dei 27 seggi, il legislatore regionale abbia previsto di attingere dalla graduatoria già utilizzata in sede di CUR, partendo da dove si era interrotta la

fase precedente e quindi dalla circoscrizione olio stato rimasta ancora priva di seggio.

Proprio l'unicità del procedimento, sia pur scandito da step concatenati, fa sì che il suo svolgersi avvenga in passaggi progressivi senza possibilità di ritorno, pertanto la graduatoria viene scorsa riprendendola dal momento precedente in cui si era fermata, proprio seguendo l'ordine decrescente già formato.

Tale meccanismo, che funzionerebbe anche in assenza dell'inciso in questione proprio per la conformazione di step successivi, appare quindi scevro dai profili di illegittimità costituzionale denunciati. Non fondata infatti, sotto il profilo dell'eguaglianza del voto, appare neppure la violazione dell'art. 48 Cost., in merito alla quale la giurisprudenza, sia costituzionale che di merito, ha più volte ribadito che l'uguaglianza di voto debba essere garantita nel momento in cui il voto stesso viene espresso e non implica che si estenda al risultato del voto, ossia al peso concreto che assume sulla base del sistema elettorale prescelto (cfr. Corte Cost., 275/2014 e C.d.S., Sez. V, 3254/2011).

Il risultato concreto delle consultazioni elettorali dipende, infatti, dal sistema elettorale prescelto dal legislatore, chiamato a scegliere, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, la soluzione idonea a contemperare le esigenze di proporzionalità politica e rappresentatività territoriale (principio invocato dalla parte).

Sulla questione del bilanciamento, come noto, si è già espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010, precisando che si tratta di criteri nessuno dei quali costituzionalmente obbligato.

Pertanto, l'asserita distorsione lamentata dal Bellomo non è altro che il fisiologico effetto prodotto dal sistema delineato consapevolmente dal legislatore, tenuto conto delle numerose e difficilmente conciliabili variabili che incidono sul meccanismo di attribuzione, quale il tasso di partecipazione al voto, la differenza di ampiezza delle circoscrizioni, il rapporto tra voti non validi e votanti.

Ne rilevante appare il riferimento alla (mancata) approvazione dell'emendamento introduttivo del cd. riallineamento dei seggi, in sede di approvazione della l.r. 7/2015, questione sulla quale la Sezione si è già pronunciata ritenendo il testo pubblicato corrispondente a quello votato dal Consiglio regionale (per tutte, v. Sent. 1321/2015). Anche l'asserita violazione dell'art. 51 Cost. non pare sussistere, atteso che la norma costituzionale sancisce l'assoluta parità di accesso alle cariche elettive tra uomini e donne, di tal che l'invocata parità di accesso e di chance sotto questo profilo non è pertinente, lamentando il ricorrente una discriminazione tra i candidati delle liste del medesimo gruppo non già in ragione del sesso, bensì in ragione dei voti riportati nelle diverse circoscrizioni.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte quindi, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia e della natura degli interessi sottesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario

Paola Patatini, Referendario, Estensore

PARTE SECONDA

Atti regionali
